



# **Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie**

## **(Ordinanza sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, OVAMal)**

**Modifica del 14 aprile 2021**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 novembre 2015<sup>1</sup> sulla vigilanza sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

*Art. 26*                    Riduzione volontaria delle riserve

<sup>1</sup> L'assicuratore può ridurre le sue riserve se quelle stimate per la fine dell'anno civile successivo, secondo l'articolo 12 capoverso 3, rimangono superiori all'ammontare minimo di cui all'articolo 11 capoverso 1.

<sup>2</sup> La riduzione avviene nell'arco di uno o più anni. L'assicuratore elabora un apposito piano di riduzione. L'autorità di vigilanza verifica ogni anno se le premesse per la riduzione sussistono ancora.

<sup>3</sup> Il piano di riduzione deve prevedere che l'assicuratore fissi i premi riducendo al massimo i suoi margini di calcolo; il rapporto tra i premi e i costi attesi deve essere uniforme in tutto il raggio di attività territoriale dell'assicuratore.

<sup>4</sup> Quando la fissazione dei premi avvenuta riducendo al massimo i margini di calcolo secondo il capoverso 3 non permette d'impedire che i premi comportino la costituzione di riserve eccessive secondo l'articolo 16 capoverso 4 lettera d LVAMal, il piano di riduzione può prevedere il versamento di una compensazione agli assicurati. L'importo fissato per la riduzione delle riserve è ripartito tra gli assicurati nel raggio d'attività territoriale dell'assicuratore in base a una chiave di ripartizione adeguata, definita da quest'ultimo.

<sup>5</sup> L'assicuratore deduce l'importo di compensazione dal premio approvato dall'autorità di vigilanza e lo segnala separatamente nella fattura.

<sup>1</sup>    RS 832.121

*Art. 30a* Premi nettamente superiori

<sup>1</sup> I premi incassati sono nettamente superiori ai costi cumulati se la differenza tra il rapporto atteso tra i costi e i premi e il rapporto effettivo tra i costi e i premi è superiore alla deviazione standard.

<sup>2</sup> La deviazione standard è calcolata per assicuratore e per Cantone secondo la formula riportata nell'allegato.

*Art. 30b* Effettivo determinante per la compensazione dei premi incassati  
in eccesso

L'assicuratore può compensare i premi incassati in eccesso in un Cantone se l'effettivo dei suoi assicurati in questo Cantone è superiore all'effettivo molto piccolo ai sensi dell'articolo 91 capoverso 1 OAMal<sup>2</sup>.

*Art. 50, cpv. 1*

<sup>1</sup> La relazione sulla gestione è allestita conformemente alle disposizioni della Fondazione per le raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti «Swiss GAAP FER»<sup>3</sup>. Si compone del rapporto annuale e del conto annuale (bilancio, conto economico, conto dei flussi di tesoreria, documentazione del capitale proprio e allegato). L'UFSP definisce la versione applicabile delle norme Swiss GAAP FER.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2021.

14 aprile 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>2</sup> RS 832.102

<sup>3</sup> Le raccomandazioni possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso: Verlag SKV, Hans-Huber-Strasse 4, 8002 Zurigo; [www.verlagskv.ch](http://www.verlagskv.ch).

*Allegato*  
(art. 30a cpv. 2)

## **Formula di calcolo della deviazione standard<sup>4</sup>**

<sup>4</sup> La formula di calcolo della deviazione standard non è pubblicata nella RU conformemente all'articolo 5 capoverso 1 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512). Può essere consultata all'indirizzo [www.ufsp.admin.ch](http://www.ufsp.admin.ch) > Assicurazioni > Assicurazione malattie.

